IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA RICERCA E INNOVAZIONE

DISPOSIZIONE N. 135

DI DATA: 20/11/2024

OGGETTO: PROGETTO QUANTUM (COD. PROG.96): AFFIDAMENTO CONTRATTO A IMPRESA NORMA S.R.L. E IMPEGNO IMPORTO – CUP:J95F21002820001-CIG : B4533B151C

☐ Pubblicazione ai sensi dell'art. 23 c.1 del D.Lgs. 33/2013

Visto riservato alla Sezione Amministrazione e Personale

☐ non comporta impegno di spesa

ELENA LISANDRO

Firmato digitalmente da ELENA LISANDRO
Data: 2024.11.22 12:26:55 +01'00'

☑ impegno 2579/24

☐ accertamento

IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA RICERCA E INNOVAZIONE

VISTO il Decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca n. 1096 del 25/07/2024, recante il riparto del "Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca" (FOE) relativo al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026";

VISTA la tabella 4 allegata al sopracitato D.M. contenente il dettaglio delle quote stanziate a favore dei progetti di carattere continuativo per l'annualità 2024;

PRESO ATTO che per la realizzazione del progetto "QuB - Quantum Behavior in Biological Functions" il piano di finanziamento prevede per l'anno 2024 uno stanziamento di € 1.500.000,00 (unmilionecinquecentomila/00) a favore di Area Science Park;

DATO ATTO che il progetto "QuB - Quantum Behavior in Biological Functions" viene attribuito alla Struttura Ricerca e Innovazione, ed in particolare all'Istituto Ricerca per l'Innovazione Tecnologica (RIT) sulla base delle competenze interne di sequenziamento genomico e di data science, al fine di condurre lo studio della natura quantistica dei processi biologici analizzabili con approcci "omici" (genomica e proteomica), con una metodologia che accoppia la ricerca sperimentale a quella computazionale, così come previsto dal progetto stesso;

CONSIDERATO che le infrastrutture di ricerca messe a disposizione da parte dell'Istituto RIT per l'attuazione del progetto sono il Laboratorio di Genomica ed Epigenomica LAGE), per il sequenziamento dei dati di alta qualità e ad alto flusso, integrato con il data center e relative strutture informatiche ed il Laboratorio Microscopia Elettronica LAME), per caratterizzare nanostrutture che potrebbero migliorare l'accuratezza e l'efficacia del sequenziamento del DNA, in particolare nella rilevazione di nucleotidi e delle loro modifiche epigenetiche;

RITENUTO, in questo contesto, necessario adeguare i Laboratori LAGE e LAME agli standard di sicurezza necessari alla realizzazione delle attività, procedendo all'affidamento di un servizio di consulenza per la sicurezza del lavoro nei laboratori LAGE e LAME , che include la redazione di documenti di valutazione del rischio DVR, CEM, biologico, chimico e cancerogeno, campionamenti ambientali e personali;

RICHIAMATI:

- l'art. 26, commi 3 e 3 bis della Legge n. 488/99, così come integrato e modificato dall'art. 1, comma 4, del D.L. n. 168/2004, convertito dalla Legge n. 191/2004, in merito al valore delle convenzioni Consip e verificato che non sussistono convenzioni attive relativamente al servizio oggetto della presente disposizione;
- l'art. 1, comma 450, della Legge n. 296/2006, come modificata dal D.L. n. 52/2012, nella formulazione introdotta dalla Legge di conversione n. 94/296 e s.m.i. in merito all'obbligo delle amministrazioni pubbliche di fare ricorso al MEPA per importi uguali o superiori ad € 5.000,00, IVA esclusa;

- l’art. 4 del D.L 29 ottobre 2019, n. 126, come sostituito dalla legge di conversione 20 dicembre 2019, n. 159, con cui si prevede che ai beni e ai servizi funzionalmente destinati ad attività di ricerca, trasferimento tecnologico e terza missione non si applicano le disposizioni in materia di ricorso alle convenzioni-quadro e al mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni;

CONSIDERATO:

- che al presente affidamento non si applicano le disposizioni in materia di ricorso alle convenzioni-quadro e al mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni, in quanto tale servizio rientra tra i servizi funzionalmente destinati ad attività di attività di ricerca, trasferimento tecnologico e terza missione dell’Ente, contemplate nella disposizione di esenzione di cui al citato art. 4 del D.L. n 126/2019;
- che, benché il luogo di esecuzione dell’appalto in oggetto sia ubicato presso la sede dell’Ente, sita in territorio ubicato non lontano dai confini con altri Stati membri, l’esecuzione del presente servizio richiede una stabile presenza fisica sul territorio di Trieste e ha un valore ampiamente inferiore alla soglia di rilevanza europea e che, pertanto, detta procedura di affidamento non comporta un interesse transfrontaliero certo ai sensi dell’art. 48, comma 2, del D.lgs. 36/2023;

VISTI:

- l’art. 50, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 36/2023, che prevede l’affidamento diretto di servizi e forniture, di importo inferiore a € 140.000,00, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all’esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
- l’art. 84 del regolamento per l’amministrazione, la finanza e la contabilità dell’Amministrazione, emanato con Determinazione del Presidente n. 3 di data 29 gennaio 2021;

DATO ATTO che la ditta Norma S.r.l., con sede legale in Trieste, Via di Cologna 10/a, CF e PI 01092980323 opera nel settore della sicurezza dal 2005 in particolare erogando servizio di RSPP, di assistenza nella stesura del Documento di Valutazione dei Rischi e di valutazione di tutti i rischi specifici, definizione delle pratiche di prevenzione incendi, anche con l’ausilio di indagini strumentali;

VISTO il preventivo d’offerta, ritenuto congruo, della Norma S.r.l., di euro 14.860,00 + IVA, per i servizi in oggetto della presente disposizione per i laboratori LAME e LAGE dell’Ente;

RITENUTO:

- di affidare il contratto alla Norma S.r.l., ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 36/2023, al prezzo di euro 14.860,00 + IVA;
- di approvare lo schema di contratto allegato alla presente disposizione, per farne parte integrante e sostanziale;

- di non richiedere, ai sensi dell'art. 53 comma 4 del D.Lgs. 36/2023, la costituzione della garanzia definitiva per l'esecuzione del contratto, in ragione dell'importo contrattuale e in quanto trattasi di contratto ad esecuzione immediata;
- di impegnare l'importo complessivo di euro 18.129,20 IVA inclusa sul capitolo 1.03.02.99.999 (Altri servizi diversi), del progetto "Quantum" (Codice Progetto 196);

DATO ATTO:

- che il CIG della procedura è B4533B151C;
- che il CUP è J95F21002820001;
- che il Responsabile Unico del Progetto è il dott. Stefano Cozzini, Direttore dell'Istituto Ricerca per l'Innovazione Tecnologica (RIT);

CONSIDERATO:

- che il presente affidamento rispetta il principio di rotazione, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 36/2023 e dell'art. 81 comma 4 del Regolamento per l'Amministrazione, Finanza e Contabilità dell'Ente, poiché la Norma S.r.l. non è stato affidataria di contratti per servizi similari nella medesima fascia di importo di cui al predetto Regolamento, da parte di questa Amministrazione;

- che le verifiche sul possesso dei requisiti di partecipazione e qualificazione saranno effettuate ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. 36/2023, il quale prevede che, nelle procedure di affidamento di cui all'articolo 50, comma 1, lettere a) e b), di importo inferiore a 40.000,00 euro, la Stazione appaltante verifica le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, previo sorteggio di un campione individuato con modalità predeterminate ogni anno;

CONSIDERATO che i fondi necessari alla realizzazione della presente iniziativa nell'ambito del progetto "Quantum" (Codice Progetto 196), sono di competenza della Struttura Ricerca e Innovazione;

RICHIAMATI i seguenti provvedimenti:

- la deliberazione del Consiglio di Amministrazione di data 19 dicembre 2019, n. 90, relativa all'articolazione organizzativa dell'Ente, con la costituzione delle strutture di servizio, di ricerca scientifica e tecnologica, degli istituti e delle sezioni;
- le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione di data 28 aprile 2022 n. 23, di data 30 maggio 2022 n. 42 e di data 27 gennaio 2023 n.2 relative alla revisione dell'articolazione organizzativa dell'Ente, con l'individuazione delle aree di responsabilità delle strutture, sezioni e istituti;
- l'Ordine di Servizio n. 5 del 31 marzo 2023, che dà attuazione alla nuova articolazione organizzativa dell'Ente, provvedendo all'assegnazione delle risorse umane all'interno delle Strutture, Sezioni e Istituti;

- la disposizione del Direttore Generale di data 03 ottobre 2024, n. 248, relativa all'aggiornamento dell'assegnazione dei progetti e attribuzione della relativa responsabilità di gestione delle entrate e delle spese ai Direttori di Struttura, Sezione e Istituto dell'Ente delegati a valere sul bilancio di previsione 2024;
- la disposizione del Direttore Generale di data 14 ottobre 2024, n. 259, con oggetto "Integrazione Disposizione DGE n. 248 - Attribuzione della responsabilità di gestione delle entrate e delle spese relativa al progetto 196 Quantum al dott. Salvatore La Rosa, Direttore Struttura ricerca innovazione - bilancio di previsione 2024";

DISPONE

- di affidare il contratto alla Norma S.r.l., con sede legale in Trieste, Via di Cologna 10/a, CF e PI 01092980323, al prezzo di 14.860,00 + IVA e di procedere alla contrattualizzazione fuori MePA per le ragioni espresse in premessa;
- di approvare e sottoscrivere lo schema di contratto allegato alla presente disposizione per farne parte integrante e sostanziale;
- di impegnare l'importo complessivo di euro 18.129,20 IVA inclusa, sul capitolo 1.03.02.99.999 (Altri servizi diversi), del progetto "Quantum" (Codice Progetto 196);
- di dare atto che tali spese afferiscono a compiti di natura istituzionale dell'Ente.

Il Direttore della Struttura Ricerca e Innovazione
dott. Salvatore La Rosa

SALVATORE LA ROSA
Firmato digitalmente da SALVATORE LA ROSA
Data: 2024.11.20 11:22:10 +01'00'

Allegato:
- schema di contratto

ALLEGATO P-02

SCHEMA DI CONTRATTO
PER IL SERVIZIO DI CONSULENZA SULLA SICUREZZA NEI LABORATORI LAME E LAGE DI AREA SCIENCE PARK

CIG B4533B151C
CUP J95F21002820001

tra

l'**Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste – Area Science Park**, ente pubblico istituito con D.P.R. 6.3.1978, n. 102, con sede in Trieste, Padriciano n. 99, C.A.P. 34149, C.F. 00531590321, rappresentata dal Dott. Salvatore La Rosa, Direttore della Struttura Ricerca e Innovazione, domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente

e

la società Norma S.r.l., con sede legale in Trieste, Via di Cologna 10/A, CF e PI 01092980323, rappresentata dal ing. Edoardo Marega, C.F. MRG DRD 85A09 L424L, in qualità Rappresentante Legale e Amministratore

Premessa 3
Art. 1 – Norme regolatrici 3
Art. 2 – Oggetto 4
Art. 3 – Durata/termini di consegna e installazione 4
Art. 4 – Corrispettivo 4
Art. 5 –Obblighi, adempimenti e responsabilità a carico dell'Appaltatore 5
Art. 6 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro 6
Art. 7 - Clausola di riservatezza 6
Art. 8 – Garanzia definitiva *6*
Art. 9 – Trattamento dei dati personali 7
Art. 10 – Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari 7
Art. 11 – Recesso 8
Art. 12 – Recesso per giusta causa 8
Art. 13 – Divieto di cessione del contratto; cessione del credito 8
Art. 14 – Subappalto 8
Art. 15 – Risoluzione per inadempimento 8
Art. 16 – Penali 9
Art. 17 – Risoluzione per decadenza dei requisiti morali e altre cause di risoluzione 9
Art. 18 – Modifica del contratto durante il periodo di efficacia 10
Art. 19 – Responsabile unico del progetto 10
Art. 20 – Disposizioni anticorruzione 10
Art. 21 – Foro di competenza 10
Art. 22 – Forma del contratto, oneri fiscali, spese contrattuali e rimborso delle spese di pubblicazione 10
Clausole vessatorie 12

Premessa

1. Con disposizione del Direttore della Struttura Ricerca e Innovazione, n. ___ di data _____, Area Science Park ha affidato, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 36/2023 (di seguito denominato Codice), che prevede l'affidamento diretto di servizi e forniture, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, il servizio di consulenza sulla sicurezza nei laboratori LAME e LAGE di Area Science Park alla società Norma S.r.l., (di seguito denominata Appaltatore);
2. Ai sensi dell'art. 52 comma 1 del Codice, l'Appaltatore ha attestato con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di cui agli artt. 99 e 100 del Codice. Le verifiche in merito al possesso dei suddetti requisiti in capo all'Appaltatore, all'esito delle quali il presente contratto è risolutivamente condizionato, verranno effettuate ai sensi dell'art. 52 comma 1 secondo periodo del Codice;
3. l'Appaltatore conviene che il contenuto del presente contratto e dei suoi allegati definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da eseguire e, in ogni caso, l'Appaltatore ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione del preventivo;
4. L'Appaltatore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente contratto che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale.

Art. 1 – Norme regolatrici

1. Le premesse al contratto, gli atti e i documenti richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.
2. Fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto di appalto il preventivo dell'Appaltatore nr. 162/2024 di data 22/10/2024 (d'ora in poi "Preventivo").

3. L'esecuzione del presente contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo e nei suoi allegati:

a) dalle disposizioni del Codice, dal D.P.R. n. 207/2010 per quanto non abrogato dal Codice e, in generale, dalle norme applicabili ai contratti della pubblica amministrazione;
b) dal Codice civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate;
c) dal codice di comportamento dei dipendenti di Area Science Park, approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 29 aprile 2024 n. 36, e disponibile sul sito dell'Ente (www.areasciencepark.it), sezione Amministrazione Trasparente, Atti generali al seguente link: https://www.areasciencepark.it/wp-content/uploads/codice-di-comp-2024_PdfA.pdf;
d) dal Patto di integrità di Area Science Park approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 28 febbraio 2024 n. 14, sottoscritto dall'Appaltatore in sede di offerta, e disponibile sul sito dell'Ente (www.areasciencepark.it), sezione Amministrazione Trasparente, Atti generali al seguente link: https://www.areasciencepark.it/wp-content/uploads/014-2024CDA.pdf .
4. Le clausole del contratto sono sostituite, modificate o abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per Area, l'Appaltatore rinuncia a promuovere azioni o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.
5. In caso di discordanza, contrasto o dubbi interpretativi, gli atti ed i documenti tutti della gara prodotti dall'Amministrazione prevarranno sugli atti ed i documenti della gara prodotti dall'Appaltatore, ad eccezione di eventuali proposte migliorative formulate dall'Appaltatore ed accettate dall'Amministrazione.
6. Il presente appalto viene affidato ed accettato con osservanza piena ed assoluta di quanto previsto dal presente Schema di Contratto, dal D.P.R. n. 207/2010 per quanto non abrogato, dal D.Lgs. n. 36/2023 e, in generale, da tutte le altre leggi e regolamenti ad esso applicabili vigenti all'atto della pubblicazione del bando di gara.

7. Sono da ritenersi compresi nell'appalto tutte le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per effettuare il servizio interamente compiuto secondo le condizioni stabilite dal presente contratto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal Preventivo.
8. Area Science Park provvederà a comunicare al Casellario informatico i fatti riguardanti la fase di esecuzione del presente contratto.

Art. 2 – Oggetto

1. Il presente contratto ha per oggetto il servizio di consulenza sulla sicurezza nei laboratori LAME e LAGE che include la redazione di documenti di valutazione del rischio DVR, CEM, biologico, chimico e cancerogeno, campionamenti ambientali e personali, da effettuarsi in favore di Area Science Park.
2. La descrizione delle attività da svolgere è dettagliata nel Preventivo di data 22/10/2024 allegato al presente contratto.
3. L'Appaltatore dichiara di aver esaminato la documentazione relativa al servizio e di aver tenuto conto di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione del servizio e di ritenere lo stesso effettuabile, il progetto adeguato e il prezzo nel suo complesso remunerativo e tale da consentire il prezzo offerto.

Art. 3 – Durata/termini di consegna e installazione

1. Il contratto, che sarà attivo dalla data di sottoscrizione dello stesso, terminerà entro 4 mesi dalla data di sottoscrizione.
2. In nessun caso il contratto potrà intendersi tacitamente ed unilateralmente rinnovato oltre il predetto termine di durata, e cesserà alla sua naturale scadenza senza obbligo di preavviso, salva la facoltà dell'Amministrazione, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, di estendere il presente contratto, ai sensi dell'art. 120, comma 9, del D.Lgs. n. 36/2023.
3. In nessun caso l'Appaltatore potrà sospendere la prestazione dei servizi e, comunque, delle attività previste nel contratto, salvo quanto diversamente previsto nel contratto medesimo.
4. Qualora l'Appaltatore si rendesse inadempiente al predetto obbligo, il contratto si potrà risolvere mediante semplice ed unilaterale dichiarazione dell'Amministrazione che verrà comunicata a mezzo PEC.

Art. 4 – Corrispettivo

1. L'importo contrattuale per lo svolgimento delle prestazioni relative al servizio indicato all'art. 2, viene fissato in € 14.860,00 (euro quattordicimilaottocentosessanta/00) IVA esclusa, pari a € 18.129,20 (euro diciottomilacentoventinove /20) IVA compresa.
2. Detto importo verrà corrisposto all'Appaltatore, su presentazione delle relative fatture, come di seguito indicato:
- a conclusione delle attività presso il laboratorio LAME e consegna della relativa documentazione per un importo di € 4.750;
- a conclusione delle attività presso il laboratorio LAGE e consegna della relativa documentazione per un importo di € 10.110;
3. Le fatture dovranno contenere il riferimento al presente contratto e al CIG.
4. Ai fini del pagamento del corrispettivo e comunque ove vi siano fatture in pagamento, l'Amministrazione procederà ad acquisire il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.
5. L'Amministrazione provvederà al pagamento entro trenta giorni dal ricevimento della fattura, previa verifica della regolarità delle prestazioni eseguite.
6. La liquidazione delle fatture potrà essere sospesa qualora l'Amministrazione, abbia contestato

all'Appaltatore l'inadempimento o il negligente adempimento di una o più obbligazioni previste dal presente contratto. La sospensione sarà preceduta dal procedimento di cui all'articolo rubricato "Penali". Una volta esaurito il procedimento di contestazione, l'Amministrazione procederà alla liquidazione di tutto o parte dell'importo previsto dalla fattura.
7. Le fatture, redatte secondo le norme fiscali in vigore, saranno intestate a: Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste - Area Science Park (P.IVA 00531590321) – Padriciano n. 99, 34149 Trieste e riporteranno le modalità di pagamento, comprensive del codice IBAN.
8. Le fatture dovranno essere emesse in formato elettronico secondo le specifiche di cui al D.M. 55/2013. Non potranno essere accettate fatture emesse in altre modalità. Il Codice Unico Ufficio dell'Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste è: **UF6YGC**.
9. Area Science Park rientra nell'ambito applicativo dello "split payment" previsto dall'art. 1, co. 629, lett. b) della legge n. 190/2014. Di conseguenza, rimangono a carico della Società gli ulteriori adempimenti fiscali; in particolare le fatture elettroniche emesse dovranno riportare nel campo "esigibilità IVA" la dicitura "operazione soggetta a scissione dei pagamenti". Ai sensi della normativa vigente, le fatture elettroniche prive di questa annotazione verranno rifiutate.
10. L'importo delle predette fatture verrà pagato a mezzo bonifico dall'Amministrazione sul conto corrente dedicato dichiarato dall'Appaltatore.

Art. 5 –Obblighi, adempimenti e responsabilità a carico dell'Appaltatore

1. L'Appaltatore, nell'esecuzione del presente contratto, assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni dell'Amministrazione
2. Inoltre, l'Appaltatore si obbliga a manlevare e mantenere indenne Area Science Park da qualsiasi azione di responsabilità eventualmente promossa nei confronti di quest'ultima in ragione dei suddetti inadempimenti e violazioni normative direttamente e indirettamente connessi all'esecuzione del presente contratto.
3. L'Appaltatore deve ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.
4. In caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore a quanto stabilito nei precedenti commi, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, l'Amministrazione avrà facoltà di dichiarare risolto il presente contratto.
5. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 11, comma 6, del Codice, in caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva (DURC) che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, il responsabile unico di progetto provvederà a trattenere l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC verrà disposto da Area Science Park direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.
6. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, di cui al periodo precedente, il responsabile unico di progetto invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni.
7. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, Area Science Park paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al soggetto inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell'art. 119 del Codice.
8. L' Appaltatore si impegna a fornire il servizio/fornitura in base a specifica richiesta dell'Amministrazione con ogni mezzo scritto e telefonico (incluso fax e e-mail); tale servizio/fornitura sarà fornito con proprio personale, idoneo a garantire l'ottimale esecuzione dello stesso.
9. Ogni rapporto con il personale addetto dovrà essere tenuto esclusivamente dall'Appaltatore, il quale si impegna a manlevare l'Amministrazione da qualsiasi conseguenza derivante dall'eventuale inosservanza delle norme di prescrizioni tecniche e di sicurezza vigenti.
10. Le attività in oggetto non determinano l'obbligo di redazione del DUVRI, trattandosi di attività di durata inferiore a quello previsto dall'art. 26, comma 3bis del T.U. 81/2008.
11. L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente contratto. L'Appaltatore si impegna a prestare la propria

collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
12. L'Appaltatore è tenuto a comunicare all'Amministrazione ogni modificazione negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi. Tale comunicazione dovrà pervenire all'Amministrazione entro dieci giorni dall'intervenuta modifica.
13. L'Appaltatore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dall'Amministrazione, nonché a dare immediata comunicazione all'Amministrazione di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del contratto.
14. L'Appaltatore dovrà attenersi a quanto stabilito dall'art. 16 del D.lgs. 36/2023 per evitare situazioni di conflitto di interesse.

Art. 6 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

1. L'Appaltatore si obbliga, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i sopra indicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
2. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l'Appaltatore anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto.
3. L'Appaltatore si obbliga a dimostrare, a qualsiasi richiesta dell'Amministrazione, l'adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che prevedano il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti.

Art. 7 - Clausola di riservatezza

1. L'Appaltatore è tenuto ad osservare la massima riservatezza in ordine a fatti o circostanze delle quali abbia avuto notizia o cognizione diretta, ai dati personali di cui l'Appaltatore sia venuto a conoscenza durante l'espletamento del servizio, nonché a tutto il materiale prodotto e/o acquisito per l'esecuzione del servizio.
2. Nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del servizio che comportino attività di trattamento di dati personali dell'Amministrazione o di terzi, l'Appaltatore assume la qualifica di titolare autonomo del trattamento dati ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio "relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE regolamento generale sulla protezione dei dati" ("GDPR").
3. L'Appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto. In particolare, si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza dovranno essere rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con Area Science Park e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. Tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
4. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto.
5. L'obbligo di cui al primo comma non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
6. L'Appaltatore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e risorse, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e risorse di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
7. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, Area Science Park ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando che l'Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all'Amministrazione.
8. L'Appaltatore potrà citare i termini essenziali del presente contratto, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione dell'Appaltatore stesso a gare e appalti, previa comunicazione ad Area Science Park.

Art. 8 – Garanzia definitiva

Ai sensi dell'art. 53 comma 4 del Codice, non è richiesta la costituzione della garanzia definitiva.

Art. 9 – Trattamento dei dati personali

1. Le parti dichiarano di attenersi al Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (Regolamento Europeo n. 679/2016 circa il trattamento dei dati personali conferiti per l'esecuzione del contratto stesso) e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù dell'art. 7 della citata normativa.

Art. 10 – Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari

1. In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificata dal D.L. 12 novembre 2010, n. 187 e dalla legge di conversione 17 dicembre 2010, n. 217, l'Appaltatore si obbliga ad utilizzare, per ogni operazione finanziaria connessa al contratto, conti correnti bancari o postali "dedicati", anche non in via esclusiva; gli estremi identificativi dei conti utilizzati dovranno essere comunicati all'Amministrazione, contestualmente alle generalità e al codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, entro sette giorni dalla loro accensione, ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie connesse al presente contratto.
2. L'Appaltatore si obbliga, inoltre, ad utilizzare, per ogni movimento finanziario inerente il contratto, lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, indicando in ogni operazione registrata i **codici CIG (Codice Identificativo Gara) n. B4533B151C e CUP n. J95F21002820001,** salva la facoltà di utilizzare strumenti diversi nei casi espressamente esclusi dall'art. 3, commi 2 e 3, della legge 136/2010 (pagamenti in favore di: enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, gestori e fornitori di pubblici servizi, pagamenti di tributi, spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500 euro, fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa). Si precisa che, ai sensi dell'art. 3, comma 2, della citata legge, i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche, dovranno essere eseguiti tramite il sopra citato conto corrente dedicato, anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale, purché idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l'intero importo dovuto, anche se questo non è riferibile in via esclusiva al presente contratto.
3. L'Appaltatore si impegna a indicare il CIG in ogni documento contabile afferente il presente contratto, e si obbliga ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al contratto, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010; l'Appaltatore si impegna a trasmettere tempestivamente la documentazione a comprova del rispetto degli obblighi di cui al periodo precedente. L'Appaltatore si impegna altresì a comunicare l'eventuale inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, procedendo all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale e informandone contestualmente l'Amministrazione e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente; uguale impegno dovrà essere assunto dai subappaltatori e subcontraenti a qualsiasi titolo interessati al contratto oggetto della presente proposta.
4. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.
5. Con riferimento ai contratti di subappalto, l'Appaltatore si obbliga a trasmettere ad Area Science Park, oltre alle informazioni di cui all'art. 119, comma 2, del Codice, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, attestante che nel relativo subappalto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra citata. Resta inteso che Area Science Park si riserva di procedere a verifiche a campione sulla veridicità di quanto a tal riguardo attestato, richiedendo all'uopo la produzione dei subcontratti stipulati, e, di adottare, all'esito dell'espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.
6. In caso di variazione intervenuta in ordine agli estremi identificativi dei conti correnti dedicati o alle persone delegate ad operare sugli stessi, l'Appaltatore è tenuto a comunicarle tempestivamente e comunque entro e non oltre sette giorni. In difetto di tale comunicazione, l'Appaltatore non potrà tra l'altro sollevare eccezioni in

ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
7. In caso di cessione dei crediti si applica quanto disposto al punto 4.9 della determinazione 7 luglio 2011, n. 4 della soppressa Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici (attuale ANAC).

Art. 11 – Recesso

1. L'Amministrazione ha diritto, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento, con preavviso di almeno trenta giorni solari, da comunicarsi all'Appaltatore tramite PEC.
2. Dalla data di efficacia del recesso, l'Appaltatore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno ad all'Amministrazione.
3. In caso di recesso di Area Science Park, l'Appaltatore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte nonché del valore dei materiali utili esistenti in magazzino, oltre al decimo dell'importo dei lavori, dei servizi o delle forniture non eseguite. Tale decimo è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto delle prestazioni eseguite.

Art. 12 – Recesso per giusta causa

1. In caso di sopravvenienze normative interessanti Area Science Park che abbiano incidenza sull'esecuzione della prestazione del servizio/fornitura, l'Amministrazione potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente dal contratto, con un preavviso di almeno trenta giorni solari, da comunicarsi all'Appaltatore mediante PEC.
2. Nelle ipotesi di recesso per giusta causa di cui al presente articolo, l'Appaltatore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto stabilito all'art. 1671 codice civile.

Art. 13 – Divieto di cessione del contratto; cessione del credito

1. Fatte salve le vicende soggettive dell'esecutore del contratto disciplinate dall'art. 106, comma 1, lett. D) n. 2 del Codice, è fatto divieto all'Appaltatore di cedere il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa. Per quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 120 del Codice.
2. L'Appaltatore può cedere i crediti derivanti dal contratto con le modalità espresse all'art. 120, comma 12, del Codice. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate ad Area Science Park. Si applicano le disposizioni di cui alla legge n. 52/1991, nonché dell'art. 6 dell'allegato II.14 del Codice.
3. È fatto, altresì, divieto all'Appaltatore di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso.
4. L'Appaltatore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare i codici contemplati dall'art. 9 al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conti correnti dedicati nonché ad anticipare i pagamenti all'Appaltatore, mediante bonifico bancario o postale, sui conti correnti dedicati dell'Appaltatore medesimo, riportando i codici segnalati.
5. In caso di inosservanza da parte dell'Appaltatore agli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto di Area Science Park al risarcimento del danno, il presente contratto si intende risolto di diritto.

Art. 14 – Subappalto

1. L'Appaltatore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, non intende affidare in subappalto parte del contratto.

Art. 15 – Risoluzione per inadempimento

1. Area Science Park si riserva il diritto di risolvere il contratto nel caso in cui l'ammontare complessivo delle penali superi il 10% del valore dello stesso, ovvero nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell'Appaltatore. In tal caso Area Science Park ha la facoltà di incamerare la cauzione definitiva, nonché

di procedere all'esecuzione in danno dell'Appaltatore. Resta salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.
2. In ogni caso si conviene che Area Science Park, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all'Appaltatore con PEC, nei seguenti casi:

a) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa, entro il termine di quindici giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte di Area Science Park;
b) ingiustificato ritardo nella prestazione del servizio per un periodo superiore a 30 giorni rispetto al termine oggetto di offerta;
c) reiterato e ingiustificato mancato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali obbligatori, accertato dagli enti competenti;
d) reiterata e ingiustificata inosservanza alle prescrizioni in materia di sicurezza impartite dall'Amministrazione;
e) ricorso a subappalti non autorizzati dall'Amministrazione.
f) violazione del divieto di cessione del contratto o delle norme in materia di cessione del credito;

3. Costituisce causa di risoluzione di diritto la fattispecie prevista dall'art. 122, comma 4, del Codice (mancato rispetto dei termini di adempimento per negligenza dell'Appaltatore).
4. Costituisce altresì causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 3, co. 9 bis, della L. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento.
5. In caso di risoluzione del contratto, l'Appaltatore si impegnerà a fornire ad Area Science Park tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione dello stesso.
6. L'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.
7. In caso di risoluzione del contratto in base al presente articolo, l'Amministrazione incamererà la cauzione definitiva a titolo di risarcimento, salva la facoltà di esigere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

Art. 16 – Penali

1. In caso di eventuali prestazioni non conformi a quanto indicato nelle modalità di espletamento descritte dal presente contratto, verrà applicata una penale variabile tra lo 0,3‰ (zero virgola tre per mille) e l'1‰ (uno per mille) dell'importo contrattuale, IVA ed oneri della sicurezza esclusi, per ogni inadempimento riscontrato e a seconda della gravità del medesimo.
2. In caso di ritardo nell'esecuzione dele attività previste dal presente contratto rispetto al termine oggetto di cui all'art. 3, verrà applicata una penale dell'1‰ (uno per mille) dell'importo contrattuale, IVA ed oneri della sicurezza esclusi, per ogni giorno di ritardo.
3. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali verranno contestati all'Appaltatore per iscritto dal responsabile unico di progetto. L'Appaltatore dovrà comunicare, in ogni caso, le proprie deduzioni al RUP nel termine massimo di cinque giorni lavorativi dalla contestazione. Qualora Area Science Park ritenga non fondate dette deduzioni ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine, potranno essere applicate le penali sopra indicate.
4. Nel caso di applicazione delle penali, Area Science Park provvederà a recuperare l'importo in sede di liquidazione delle relative fatture, ovvero in alternativa ad incamerare la cauzione per la quota parte relativa ai danni subiti.
5. Costituisce inadempimento contrattuale e, pertanto, occasione di applicazione delle penali previste dal predetto articolo anche la mancata esecuzione del servizio a causa di sciopero aziendale.

Art. 17 – Risoluzione per decadenza dei requisiti morali e altre cause di risoluzione

1. Con atto formale Area Science Park procederà alla risoluzione del presente contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso, qualora nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione.
2. In ogni caso, Area Science Park potrà risolvere il contratto qualora fosse accertato il venir meno di ogni altro requisito morale richiesto dai citati artt. 94 e 95.
3. Area Science Park può inoltre risolvere il contratto, durante il periodo di efficacia dello stesso, qualora ricorra una o più delle condizioni indicate all'art. 122 comma 1 del Codice.
4. L'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

Art. 18 – Modifica del contratto durante il periodo di efficacia

1. Le modifiche e le varianti sono regolate dall'art. 120 del Codice, cui integralmente si rinvia.
2. L'Appaltatore espressamente accetta di eseguire tutte le variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune da Area Science Park, purché non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino a carico dell'esecutore maggiori oneri.
3. Nessuna variazione o modifica al contratto potrà essere introdotta dall'Appaltatore se non sia stata approvata da Area Science Park.

Art. 19 – Responsabile unico del progetto

1. il Responsabile unico del progetto è il dott. Stefano Cozzini, Direttore dell'Istituto per l'Innovazione Tecnologica dell'Amministrazione.
2. Eventuali variazioni rispetto alle responsabilità sopra indicate saranno tempestivamente comunicate all'Appaltatore.

Art. 20 – Disposizioni anticorruzione

1. Nell'espletamento della fornitura oggetto dell'appalto vanno rispettati gli obblighi di condotta previsti dal vigente Codice di comportamento, nonché dal Patto di integrità di Area Science Park approvati ai sensi della legge 6 novembre 2012 n. 190 ("Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica stazione appaltante"), visibili sul sito istituzionale dell'Amministrazione, la cui violazione costituisce causa di risoluzione del contratto.
2. L'Appaltatore collabora con il Responsabile della prevenzione della corruzione dell'Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste – Area Science Park, segnalando le eventuali difficoltà incontrate nell'adempimento delle prescrizioni contenute nel piano per la prevenzione della corruzione dell'Ente e segnalando situazioni di illecito nell'Amministrazione di cui sia venuto a conoscenza.

Art. 21 – Foro di competenza

1. Per tutte le controversie dipendenti dalla presente commessa è competente il Foro di Trieste.

Art. 22 – Forma del contratto, oneri fiscali, spese contrattuali e rimborso delle spese di pubblicazione

1. Il contratto è stipulato in modalità elettronica ai sensi del combinato disposto dell'art. 18, comma 1 del Codice e dell'articolo 6 del D.L. 23 dicembre 2013, n. 145 convertito con Legge 21 febbraio 2014, n. 9.
2. Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri relativi alla stipula del contratto, ivi comprese le spese di registrazione in caso d'uso ed ogni altro onere tributario. Non è previsto il pagamento dell'imposta di bollo in ragione del valore contrattuale e dell'Allegato I.4 del Codice.
3. Le Parti di questo atto consentono il trattamento dei loro dati personali ai sensi della legge vigente; gli stessi

dati potranno essere inseriti in banche dati, archivi informatici e sistemi telematici solo per fini e formalità dipendenti dal presente atto ed effetti fiscali connessi.

Letto, approvato e sottoscritto

per Area Science Park per l'Appaltatore

_____ _____

Documento firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n, 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate.

Clausole vessatorie

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del Codice Civile si richiamano ed espressamente si approvano i seguenti articoli:

Art. 4 – Corrispettivo
Art. 5 – Garanzie, obblighi, adempimenti e responsabilità a carico dell'Appaltatore
Art. 7 – Clausola di riservatezza
Art. 11 – Recesso
Art. 12 – Recesso per giusta causa
Art. 13 – Divieto di cessione del contratto; cessione del credito
Art. 14 – Subappalto
Art. 15 – Risoluzione per inadempimento
Art. 16 – Penali
Art. 17 – Risoluzione per decadenza dei requisiti morali
Art. 18 – Modifica del contratto durante il periodo di efficacia
Art. 21 – Foro di competenza

L'Appaltatore

Documento firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n, 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate.

Allegati:
- ALLEGATO 1 – PREVENTIVO

PREV. 162-2024
Trieste, 22/10/2024

Spett.le
AREA Science Park
Padriciano 99
34149 Trieste

PREVENTIVO SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO - D.LGS 81/08 E S.M.I.
Area Science Park Basovizza - Laboratori LAME e LAGE

Preventivo prestazioni tecniche per attività di consulenza sulla sicurezza nei luoghi di lavoro
Quanto segue intende descrivere l'attività di consulenza che Norma S.r.l. si impegna a svolgere alla ricezione del presente documento da Voi sottoscritto.

	LABORATORIO LAME **Servizio**	**Importo**
1.	DVR - Stesura di Documento di Valutazione dei Rischi. Valutazione di tutti i rischi ragionevolmente prevedibili.	1.500,00 €
2.	Valutazione specifica del rischio biologico per le attività svolte dai lavoratori dell'azienda durante le fasi di stoccaggio, manipolazione e pulizia delle macchine ed attrezzature di processo ai sensi del Titolo X - Esposizione ad agenti biologici del Dlgs 81/2008 e le linee guida INAIL. Classi di prodotti: sangue, tessuto, linee cellulari, batteri.	1.200,00 €
3.	Valutazione strumentale CEM previa misurazione delle sorgenti note in bassa frequenza e alta frequenza. Le misurazioni verranno eseguite con strumentazione certificata in condizioni di normale operatività delle sorgenti; a tal proposito verranno concordate le misure insieme ai referenti del laboratorio in occasione delle attività svolte. Lo strumento verrà posizionato su un treppiede in legno e comandato a distanza. Durata delle misure c.a. 10 minuti complessivi per ciascuna attrezzatura.	900,00 €
4.	Valutazione del rischio chimico per la salute, sicurezza e rischio cancerogeno/mutageno. Attività da svolgersi con metodologia ISPRA/MoVaRisch (o altro metodo compatibile) in base alle schede di sicurezza dei prodotti chimici impiegati che verranno fornite dal cliente, ai quantitativi in utilizzo e secondo le modalità d'uso durante il processo di laboratorio. Stimati 10 prodotti da analizzare sulla base delle SDS.	850,00 €
5.	Istruzione operativa per spillamento, trasporto e versamento di azoto liquido nel microscopio TEM.	300,00 €

	LABORATORIO LAGE **Servizio**	**Importo**
1.	Aggiornamento/revisione triennale della valutazione specifica del rischio biologico per le attività svolte dai lavoratori dell'azienda durante le fasi di stoccaggio, manipolazione e pulizia delle macchine ed attrezzature di processo ai sensi del Titolo X - Esposizione ad agenti biologici del Dlgs 81/2008 e le linee guida INAIL. Classi di prodotti: sangue, tessuto, linee cellulari, batteri.	1.250,00 €
2.	Valutazione specifica del rischio chimico e cancerogeno eseguita sulla base delle schede di sicurezza fornite dall'azienda, ai sensi del Titolo IX - Sostanze pericolose, capo I protezione agenti chimici e capo II protezione da agenti chimici e cancerogeni. Per la valutazione del rischio specifico verrà impiegato il metodo ISPRA (stimati c.a. 250 prodotti da analizzare sulla base delle SDS.).	2.800,00 €
3.	Campionamento di N,N-Dimetilformammide in ambiente di lavoro: - 3 campionamenti ambientali con postazione fissa - fiale in gel di silice; - 1 campionamento personale con strumentazione fissata al camice dell'operatore - fiale gel di silice. Metodo di indagine utilizzato: NIOSH 2004:2014. Durata di campionamento: 1 giornata lavorativa durante l'esecuzione del protocollo con formamide secondo l'organizzazione del laboratorio.	2.540,00 €

	LABORATORIO LAGE Servizio	Importo
	Compresa la stesura di elaborato di valutazione del rischio specifico secondo i risultati dei campionamenti. Tempi di analisi: circa 12 giorni lavorativi dalla consegna dei campioni al laboratorio. Tempi di conservazione dei campioni presso il laboratorio: 15 giorni dall'emissione dei rapporti di prova. Tempi di conservazione delle registrazioni tecniche relative alle prove effettuate: 5 anni.	
4.	Campionamento diretto di Formamide aerodispersa: - Campionamento personale: 1 - Campionamento ambientale: 3 Inclusa analisi presso laboratorio autorizzato e relazione sui risultati.	3.520,00 €

Gli importi si intendono escluso IVA o altri oneri fiscali.

Condizioni contrattuali e termini di pagamento: secondo presentazione di fattura elettronica con dilazione 30 gg data fattura mediante bonifico bancario.

Privacy

Ai sensi del Regolamento Europeo sul trattamento dei dati personali (GDPR) 2016/679, e dell'art. 13 del D.lgs. 30/06/2003 n. 196, si informa che il trattamento dei dati personali forniti è finalizzato alla corretta esecuzione dei compiti specificati nella sopradescritta offerta, qualora da Voi accettata, e per gli adempimenti amministrativi e fiscali di legge.

Norma S.r.l.

Ing. Edoardo Marega

Norma srl
via di Cologna 10/A
34126 Trieste (TS)
P.IVA 01092980323

ORDINE DEGLI INGEGNERI DI TRIESTE
Dott. Ing. EDOARDO MAREGA
N.Iscr. 2587 sez. A

+advanced ingegnere esperto in sicurezza

ACCREDIA

C+ ADVANCED CERT'ing

Per Accettazione del preventivo
Trieste, __ / __ / _____
